



COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

**“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL
31.12.2024 EX ART.20 COMMA 1 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175
E S.M.I (TUSP)”**

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

(Verbale n.30 del 19.12.2025)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella

Comune di Faloppio
Provincia di Como
Verbale n.30 del 19.12.2025

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)"

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)";

L'anno 2025 giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

RICEVUTO in data 12.12.2025, tramite email, nota del 12.12.2025, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)", successivamente in data 19.12.2025 documentazione integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2025, approvazione della struttura organizzativa e indirizzi al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.04.2025, avente ad oggetto:” lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1, commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d’opera”;

VISTA IEa di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 03.06.2025, avente ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027*” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.07.2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 06.08.2025, avente ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027*” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.10.2025;

VISTO DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021”;

VISTA legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (*G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99*);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

VISTA la determinazione n.324 del 23.07.2024, n.125 del Reg. Area Tecnica, avente ad oggetto: *Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 2023-2025- GIG 9717906DB6 – Provvedimento a seguito di recesso del comune di Faloppio dall’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera*”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 05.09.2025, avente ad oggetto: “*Modifica del piano integrato di attività e organizzazione approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027- relativa alla sezione 3 organizzazione e capitale umano e alla sottosezione 3.3. del piano integrato di attività e organizzazione (PIA.O.) 2025-2027.*”

VISTO la Legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”. Determinazioni.

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 07.04.2025, avente ad oggetto:” lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1,commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d’opera”;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 21.01.2025, avente ad oggetto:” Destinazione per l’anno 2025 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada”;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026”;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27.02.2025 approvazione delle *aliquote IMU - anno 2025*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la “*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023* ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)”;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024* ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990,n. 241;
- l’art. 42, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

Premesso che:

- l’art. 20 del d.lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica,

prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Se le amministrazioni accertano la sussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. 175/2016, che non consentono di mantenere la partecipazione, predispongono un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante liquidazione o cessione) delle quote;

- l'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016, impone la dismissione:
 - delle società senza dipendenti;
 - delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti;
 - delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
 - nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
 - Nel caso in cui il fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;
- L'art. 20 del d.lgs. 175/2016, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) del d.lgs. 175/2016 sancisce che, solo per le società che gestiscono eventi fieristici o impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati degli esercizi 2017-2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 24 del d.lgs. 175/2016, nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2017;
- il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato con deliberazione n. 41 del 18.12.2018 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del d.lgs. 175/2016), mentre, per gli esercizi successivi l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni nn. n. 31 del 09.12.2019, n. 31 del 29.12.2020, n. 46 del 18.11.2021, n. 36 del 28.11.2022, n. 50 del 30.12.2023 e n. 36 del 27.12.2024;
- pertanto, dopo tali interventi di revisione, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie: Como Acqua S.r.l., SPT Holding S.p.A. e ASF Autolinee S.r.l., quest'ultima come partecipazione indiretta tramite SPT Holding S.p.A.;
- dopo aver preso atto delle partecipazioni in portafoglio e applicando i criteri dettati dal d.lgs. 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione allegato alla presente (Allegato A);

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2 dell'art. 4, sopra richiamato e precisamente:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le Amministrazioni, ai fini della revisione periodica cui sono chiamate ad ottemperare annualmente, devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RILEVATO in particolare che i Comuni debbano adottare un piano di razionalizzazione, qualora siano riscontrate le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni in Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato;
- b) partecipazioni in Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO pertanto che, per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare entro fine anno un'analisi di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2024, adottando se del caso il relativo piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO delle Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Ministero delle Finanze per la redazione del provvedimento da adottare da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATI gli indirizzi vigenti emanati dalla Struttura del MEF di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica, condivisi con la Corte dei Conti;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, predisposto dall'Area Economico – Finanziaria, che allegato al presente atto sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che *“resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità”* (Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

RILEVATO che a seguito della ricognizione effettuata per tutte le Società risultano sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Accertato che alla data del 31/12/2024 il Comune di Faloppio partecipa alle seguenti società:

<i>Società partecipata</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Quote possedute %</i>
COMO ACQUA SRL	Via Borgo Vico n.148 COMO	0,811
SPT HOLDING SPA	Via Francesco Anzanin.37 COMO	0,742
ASF AUTOLINEE SRL	Via Asiago n.16/18 COMO	50,95

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICORDATO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO altresì conto che:

- l'art 26, comma 7 del Tusp fa salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997;
- l'art.4, comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- l'art. 26 bis 6-bis. prevede che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6;

CONSIDERATO, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del

Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento Tesoro-Corte dei Conti pubblicati in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VISTE le schede pubblicate sul sito del Ministero del Tesoro per l'anno 2024 da approvare entro il 31.12.2025 ai fini della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzandola rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.SP.;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2017 l'Ente ha deliberato in merito e, nel caso, provveduto alle comunicazioni previste per legge;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27.12.2024 approvato la revisione periodica al 31.12.2023 proposta dall'Ente, che prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà comunicato:

- alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

- al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP; - alla società COMO ACQUA S.r.l, alla società SPT HOLDING SPA e alla società ASF Autolinee Srl.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

VISTA la revisione periodica al 31.12.2024 proposta dall' Ente, che prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute come meglio illustrato nel riquadro che si espone qui di seguito:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
COMO ACQUA Srl	Diretta	Attività produzione di beni e servizi	0,811	La società gestisce il servizio idrico integrato
SPT HOLDING SpA	Diretta	Attività produzione di beni e servizi	0,742	Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
ASF Autolinee Srl	indiretta	Attività autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4,c.2 , lett.d)	50,95	Trasporti di passeggeri su strada e altri trasporti terrestri

RITENUTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Bilancio d'esercizio al 31.12.2024 Como Acqua Srl;

VISTO il D.lgs 175/2016 s.m.i apportate al D.Lgs 16 giugno 2017 n.100;

VISTE:

le schede di rilevazione delle partecipate (Art.20, c1, TUSP) secondo il modello predisposto dal MEF, da approvarsi entro il 31.12.2025, dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2024 per le società di cui l'ente detiene partecipazioni dirette/indirette:

- Acqua Como Srl;
- SPT Holding SpA;
- ASF Autolinee Srl.

RICHIAMATI

- la proposta deliberazione della Giunta Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.04.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
- il parere favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n.207/2024;
- il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 Como Acqua Srl;
- il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 SPT HOLDING SpA;
- Visure Camerali CCIAA di Como;
- le schede di rilevazione delle partecipate (Art.20,c1, TUSP);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore economico finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.118/2011;
- il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- la Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20, c.1 segg., DLgs.175/2016 e s.m.i T.U.S.P.).

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile dell'Aria Affari generali unitamente all'attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Dott.ssa Lucia Giordani;

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile dell'Aria Economico Finanziaria unitamente all'attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dott.ssa Cinzia Tettamanti;

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 ex art.20 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i (Tusp)”*;

Il Revisore raccomanda l'ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese e a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate.

Il revisore raccomanda di dar vita ad una procedura chiara e trasparente sia per la spesa delle risorse sia per l'individuazione dei soggetti beneficiari che dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito comunale.

Il Revisore, altresì, raccomanda l'Ente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, di comunicare l'esito della ricognizione alla sezione della Corte dei conti competente e MEF.

Faloppio/Melzo, 19.12.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella